

DELIBERAZIONE 26 MARZO 2015
131/2015/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2015, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA E AGGIORNAMENTO DELLE COMPONENTI UG₃ E UG_{3T}

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 26 marzo 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni (di seguito legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia”;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (di seguito: decreto-legge 69/13), così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: legge 98/13), recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2014, 672/2014/R/GAS (di seguito: TIVG);

- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/gas 99/11 (di seguito: TIMG);
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 249/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 249/2012/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2012, 352/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 352/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 12 settembre 2012, 363/2012/R/GAS (di seguito: 363/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2012, 540/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 540/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 06 giugno 2013, 241/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 241/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 280/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 07 agosto 2013, 361/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 361/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 07 agosto 2013, 362/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 362/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2013, 514/2013/R/GAS e l'allegato regolazione delle tariffe per il servizio di Trasporto e dispacciamento del gas naturale per il periodo di regolazione 2014-2017, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTTG);
- la deliberazione dell'Autorità 13 febbraio 2014, 54/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 54/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 2014, 315/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 315/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e l'allegato Regolazione delle Tariffe dei servizi di Distribuzione e misura del Gas per il periodo di regolazione 2014-2019, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: RTDG).
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 369/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 369/2014/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 672/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 675/2014/R/COM (di seguito: deliberazione 675/2014/R/COM);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012;

- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Terza, 17 giugno 2014, 1587/2014;
- la nota del 16 dicembre 2014, protocollo Autorità 0036685, di Snam Rete Gas (di seguito: nota 16 dicembre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07 prevede, tra l'altro, che l'Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell'Autorità "a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta";
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che, per i clienti vulnerabili, nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- il TIVG definisce, in coerenza con le disposizioni di legge richiamate, le condizioni economiche del servizio di tutela del gas naturale per i clienti aventi diritto a tale servizio;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione, tra i quali quello della proporzionalità dell'intervento dell'Autorità;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010, del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia; tale affermazione ha trovato conferma nelle successive sentenze del 28 settembre 2012, n. 5140/2012, n. 5141/2012, n. 5143/2012, n. 5144/2012, n. 5145/2012, n. 5146/2012, con cui il Consiglio di Stato, accogliendo gli appelli dell'Autorità, ha riformato le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1), come convertito dalla legge 98/13, sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato in particolare previsto che "per i soli clienti domestici", nell'ambito degli obblighi di servizio pubblico, l'Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi della legge 125/07;
- con la deliberazione 280/2013/R/GAS, l'Autorità ha adeguato le disposizioni del TIVG alle previsioni del decreto-legge 69/13 in materia di tutela dei clienti domestici.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'articolo 6, del TIVG prevede in particolare:
 - al comma 6.1, che l'Autorità, con successivo provvedimento, regola le modalità di calcolo della componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, assumendo a riferimento i prezzi che si formeranno nel mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11;
 - al comma 6.2, che nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1, a decorrere dall'1 ottobre 2013 fino al pieno avvio del mercato a termine di cui al medesimo comma e comunque per gli anni termici 2013-2014 e 2014-2015, la componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$, nel trimestre t-esimo, è calcolata come somma dei seguenti elementi:
 - a) QT_{int} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di natura infrastrutturale sostenuti fino all'immissione del gas in Rete Nazionale, nonché di quelli per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo 164/00 e fissato pari a 0,461667 euro/GJ;
 - b) QT_{PSV} , espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di trasporto dalla frontiera italiana al PSV, e fissato pari ai valori indicati nella Tabella n. 12 del TIVG;
 - c) QT_{MCV} , espresso in euro/GJ a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, pari ai valori indicati nella Tabella n. 8 del TIVG;
 - d) $P_{FOR,t}$, espresso in euro/GJ, a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'*hub* TTF, rilevate, con decorrenza dall'anno termico 2014 – 2015, da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
 - al comma 6.3, che l'elemento $P_{FOR,t}$ e la componente $C_{MEM,t}$ sono aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;
- l'articolo 8, del TIVG prevede, in particolare:
 - al comma 8.1, che la componente relativa al servizio di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto del gas dal PSV al punto di riconsegna della rete di trasporto, calcolato ai sensi del comma 8.2 e pari ai valori di cui alla Tabella 5 del TIVG;

- b) QTV_t , espresso in euro/GJ, pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4;
- al comma 8.5, che l'elemento QTV_t della componente relativa al servizio di trasporto è aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- attualmente il valore di QT_{MCV} a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
 - CV^I , corrispettivo unitario variabile per la contribuzione al contenimento dei consumi di gas, pari a 0,001000 euro/Smc;
 - CV^{BL} , corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema gas, pari a 0,001000 euro/Smc;
 - CV^{OS} , corrispettivo unitario variabile per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di stoccaggio, del conguaglio dei costi di ripristino e degli oneri sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici per l'erogazione delle misure di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 130/10, pari a 0,009000 euro/Smc;
 - CV^{FG} , corrispettivo a copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del fattore di garanzia dei ricavi per il servizio di rigassificazione del Gnl, di cui all'articolo 18 della deliberazione 92/08, pari a 0,000614 euro/Smc;
- la trasformazione del valore dell'elemento QT_{MCV} , di cui al precedente punto, da euro/Smc a euro/GJ è effettuata considerando un potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/Smc;
- la deliberazione 369/2014/R/GAS ha, tra l'altro, previsto che, per il periodo 1 aprile 2015 – 31 dicembre 2015 il valore del corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , sia posto pari a 0 euro/Smc;
- la deliberazione 675/2014/R/COM ha, tra l'altro, previsto che, a decorrere dall'1 aprile 2015 il valore del corrispettivo unitario variabile CV^{FG} , sia posto pari a 0,1749 centesimi di euro/Smc;
- le variazioni di cui ai precedenti due punti modificano di conseguenza l'elemento QT_{MCV} .

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- l'Autorità ha previsto:
 - a) nell'ambito della disciplina dei servizi di ultima istanza, alcuni meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità sostenuti nell'ambito di tali servizi; in particolare:

- il meccanismo di reintegrazione morosità Fornitore di Ultima Istanza, di cui all'articolo 31quinquies del TIVG;
 - i meccanismi di perequazione del servizio di default e di perequazione specifica della morosità di cui al Titolo IV, Sezione 3 del TIVG come modificato dalle deliberazioni 352/2012/R/GAS, 540/2012/R/GAS e 315/2014/R/GAS;
 - i meccanismi perequativi specifici per il Fornitore del Servizio di Default su rete di distribuzione, *FD_D*, di cui all'articolo 37 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 241/2013/R/GAS e 362/2013/R/GAS;
 - il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento, di cui alla deliberazione 363/2012/R/GAS per il fornitore transitorio del sistema di trasporto il cui servizio è disciplinato dalla deliberazione 249/2012/R/GAS, come modificata dalle deliberazioni 361/2013/R/GAS e 54/2014/R/GAS;
- b) nell'ambito della disciplina della vendita e della distribuzione nei casi di morosità dei clienti finali di cui al TIMG, il meccanismo a copertura degli oneri connessi all'intervento di interruzione sostenuti dalle imprese distributrici;
- l'Autorità ha inoltre stabilito che i relativi saldi siano coperti, per quanto riguarda:
 - a) i meccanismi disciplinati dal TIVG, dall'elemento *UG_{3UI}* della componente *UG₃* della tariffa obbligatoria dei servizi di distribuzione e misura, di cui al comma 40.3 lettera h) della RTDG (di seguito componente *UG₃*);
 - b) il meccanismo di copertura dal rischio di mancato pagamento disciplinato dalla deliberazione 363/2012/R/GAS, dall'elemento *UG_{3FT}* della componente *UG₃* e dalla componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto *UG_{3T}*, di cui al comma 23.1, lettera i), della RTTG;
 - c) il meccanismo disciplinato dal TIMG, dall'elemento *UG_{3INT}* della componente *UG₃*;
 - tramite specifiche raccolte dati, sono state acquisite informazioni relativamente agli oneri della morosità sostenuti nell'erogazione dei suddetti servizi di ultima istanza tra ottobre 2012 e dicembre 2014, a cui hanno riposto gli esercenti che hanno erogato i servizi di ultima istanza nei suddetti periodi;
 - sulla base delle nuove informazioni acquisite si evidenzia una situazione in cui il corrispettivo *INA_{UI}* applicato ai clienti finali, che hanno usufruito dei suddetti servizi nei periodi evidenziati nel precedente punto, non garantisce una copertura completa dei potenziali oneri derivanti dai relativi meccanismi di reintegrazione, né gli attuali livelli della componente *UG_{3T}* e degli elementi *UG_{3FT}* e *UG_{3INT}* risultano tali da garantire la copertura dei saldi che i relativi meccanismi si prevede registreranno nel corso del 2015.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- non disponendo, ad oggi, di tutti gli elementi informativi necessari per un'eventuale modifica della stima del gettito necessario al finanziamento del meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, si conferma prudenzialmente, per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2015, il valore vigente della componente C_{PR} .

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'impatto economico dell'aggiornamento delle componenti della presente deliberazione si riflette sulla stima della variazione della spesa finale complessiva del cliente domestico tipo di cui alla determinazione del Direttore della Direzione Mercati, come pubblicata sul sito dell'Autorità a conclusione del processo di aggiornamento trimestrale delle condizioni economiche di tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- ai sensi del comma 6.3, del TIVG aggiornare e pubblicare i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$ relativi al trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015;
- con riferimento all'elemento QT_{MCV} , a copertura degli elementi a maggiorazione del corrispettivo unitario variabile CV applicato nell'ambito del servizio di trasporto ai volumi immessi in rete, a monte del PSV, modificarne il valore a seguito dell'azzeramento del valore del corrispettivo CV^{OS} , e dell'adeguamento del corrispettivo CV^{FG} , aggiornando la Tabella n. 8 del TIVG;
- con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015, il valore dell'elemento QTV_i di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- sia opportuno aggiornare gli elementi UG_{3FT} e UG_{3INT} della componente UG_3 e la componente UG_{3T} , sulla base delle prime evidenze acquisite in tema di meccanismi di reintegrazione degli oneri della morosità relativi ai suddetti servizi di ultima istanza;
- sia, a tal fine, opportuno, a decorrere dall'1 aprile 2015, valorizzare le suddette componenti quantificandole in maniera prudenziale

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015 della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso

1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015, i valori dell'elemento $P_{FOR,t}$ e della componente $C_{MEM,t}$, di cui all'articolo 6, del TIVG sono fissati nella Tabella 1, allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2015 dell'elemento QTV_t

2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2015, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,014847 euro/GJ.

Articolo 3

Modifiche al TIVG

3.1 A partire dall'1 aprile 2015 la Tabella n.8 è sostituita dalla seguente Tabella:

Tabella n. 8 – Elemento QT_{MCV}

| <i>Dall' 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013</i> | <i>Dall' 1 gennaio 2014 al 30 giugno 2014</i> | <i>Dall'1 luglio 2014 al 30 settembre 2014</i> | <i>Dall'1 ottobre 2014 al 31 dicembre 2014</i> | <i>Dall'1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015</i> | <i>Dall'1 aprile 2015</i> |
|---|---|--|--|---|-------------------------------|
| euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ | euro/GJ |
| 0,040784 | 0,065447 | 0,076584 | 0,285566 | 0,301506 | 0,097326 |

Articolo 4

Disposizioni in tema di componenti UG_3 e UG_{3T}

4.1 A decorrere dall'1 aprile 2015 i valori degli elementi della componente della tariffa obbligatoria per i servizi di distribuzione e misura UG_3 , di cui al comma 40.3, lettera h) della RTDG, sono indicati nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento.

4.2 A decorrere dall'1 aprile 2015 il valore della componente tariffaria addizionale della tariffa di trasporto UG_{3T} , di cui al comma 23.1, lettera i), della RTTG, è indicato nella Tabella 3, allegata al presente provvedimento.

Articolo 5
Disposizioni finali

5.1 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 marzo 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni